



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Class.:* 34.43.01/10.51.1/2021

*Roma*, vedi intestazione digitale

*M* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*Oggetto:* **[ID\_VIP: 4119]:** Progetto di un impianto eolico denominato “Spinazzola”, di potenza complessiva pari 32,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BAT) e opere di connessione ricadenti ne comuni di Banzi PZ) e Genzano di Lucania PZ).  
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 152/2006  
**Proponente:** RC WIND S.r.l.  
**Parere tecnico-istruttorio MiC**

*p.c. a.*

Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
[mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
della Basilicata  
[sabap-bas@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Regione Basilicata  
Dipartimento Ambientale ed Energia  
[ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)



**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell’art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89” pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

**VISTO** il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

**VISTO** il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”. (pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

**VISTO** il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure



di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette “Specifiche tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovrapregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l’applicazione dell’art. 10-*bis* della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs 152/2006;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**VISTO** che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**VISTO** l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

**VISTO** l’art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;



**CONSIDERATO** che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”*;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”*, convertito, con modificazioni, con la legge 21 aprile 2023, n. 41;

---

**PREMESSO** che la società RC Wind S.r.l., in data 01/06/2018 aveva presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al progetto di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 9 aerogeneratori della potenza pari a 32,4 MW, sito nel comune di Spinazzola (BAT) e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel comune di Genzano di Lucania e Banzi (PZ);

**CONSIDERATO** che a seguito dell'istruttoria tecnica, al fine di superare il contrasto tra il parere positivo con prescrizioni n. 3420 del 15 maggio 2020 espresso dalla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dell'allora MiTE e il parere negativo prot. 16418-P del 28 maggio 2020, formulato dalla Direzione Generale ABAP – Serv.V del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura), la Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, con nota prot. MATTM/44837 del 15/06/2020 ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988;

**CONSIDERATO** che nota acquisita in data 16 aprile 2022 con prot. n. 33851/MiTE, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la deliberazione del 10 marzo 2022, con la quale ha ritenuto *“di fare propria la posizione del Ministero della cultura e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale,*

*considerati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata";*

**CONSIDERATO** che sulla scorta di tale espressione il MiTE ha adottato il decreto negativo n. 208 del 25 maggio 2022, notificato con nota prot. n. 69527/MiTE del 3 giugno 2022;

**CONSIDERATO** che la società RC Wind S.r.l., con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Lazio, notificato in data 25 luglio 2022, rubricato al R.G. n. 9041/2022, ha impugnato il sopracitato decreto negativo, unitamente alla delibera del Consiglio dei ministri e agli altri atti presupposti;


**PRESO ATTO** che con sentenza n. 2784/2023, pubblicata in data 16 febbraio 2023, il T.A.R. per il Lazio, sezione II-ter, ha accolto il ricorso della società, annullando i provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria, di motivazione e di proporzionalità nel bilanciamento tra contrapposti interessi;

**CONSIDERATO** che alla luce della citata sentenza n. 2784/2023 la società RC WIND S.r.l. con nota del 09/03/2023, acquisita in pari data con prot. 35629/MiTE ha chiesto la riattivazione del procedimento ai fini dell'emissione di un nuovo parere di compatibilità ambientale;

**CONSIDERATO** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. 17104 del 09/06/2023 ha invitato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura ***"... a procedere all'integrazione della procedura di valutazione di impatto ambientale contraddistinta con ID-VIP 4119, tenendo conto della variante progettuale proposta dalla società RC Wind S.r.l. (riduzione del numero e dell'altezza massima degli aerogeneratori che compongono il parco eolico e modifica del tracciato del cavidotto di interconnessione)"***;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE con nota prot. 105694 del 28/06/2023, acquisita dalla scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. 12957-A del 30/06/2023, ha comunicato la riapertura del procedimento e della relativa istruttoria, al fine di acquisire i pareri integrativi necessari per la definizione del provvedimento ambientale, chiedendo una nuova valutazione della documentazione progettuale, **inclusa la proposta di variante presentata dalla società RC Wind S.r.l. in corso di procedimento (riduzione del numero e dell'altezza massima degli aerogeneratori e modifica del tracciato del cavidotto di interconnessione)**, anche alla luce degli aggiornamenti e delle innovazioni intervenute nel quadro normativo di riferimento;





L'impianto ID 4119. Elaborazione su base GIS con rappresentazione della proposta progettuale originaria, costituita da 9 aerogeneratori (l'aerogeneratore stralciato nella nuova proposta progettuale è quello più orientale rappresentato in arancione in questa figura) e dal cavidotto in verde, interferente con il Regio Tratturello Palmira – Monteserico – Canosa, e la nuova proposta progettuale, costituita da 8 aerogeneratori (in verde) e dal cavidotto (in blu), interferente con il Tratturo Spinazzola-Irsina per un tratto pari a circa 2.8 km.

Sette degli otto generatori non ricadono in area idonea, perché sono inclusi nel buffer di 3000mt intorno al Regio Tratturo Melfi Castellaneta, buffer definito ai sensi dell'art.20 c.8 lett. c-quater del D.Lgs 199/2021, come da ultimo modificato con con l'art. 47 co. 1 del DL 13/2023, convertito con Legge 41 del 21/04/2023.

La SSE e un tratto pari a circa 150 del cavidotto sono adiacenti al tratturo Palazzo (San Gervasio) - Irsina, che in questo tratto coincide con la via Appia antica. (fonte elab. SS-PNRR)

**CONSIDERATA** la nota della scrivente SS-PNRR prot. n.15354-P del 20/07/2023 con la quale si provvedeva a comunicare alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia e alla Soprintendenza ABAP della Basilicata la riapertura del procedimento, l'avvio della nuova consultazione e la richiesta di **pareri integrativi in merito alla variante progettuale sopra detta**, i cui elaborati sono stati pubblicati al link di riferimento sul portale VIA VAS del MASE in data 28/06/2023;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale valutazione ambientali del MASE ha trasmesso con nota 162732 del 12/10/2023, acquisita dalla scrivente con prot. n. 23597 del 13/10/2023, il parere integrativo della CTVIA n. 508 del 25 settembre 2023;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP della Basilicata con nota prot. n. 12958-P del 06/11/2023, acquisita dalla scrivente Soprintendenza Speciale con prot. n.26121-A del 07/11/2023, esaminata la documentazione integrativa predisposta dal proponente e pubblicata sul portale web Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di competenza, in cui si evidenzia:

*“per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, la sottostazione elettrica di nuova realizzazione, **si inserisce integralmente nell’area del Castello di Monteserico e del territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania**, dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art.136 del Codice, con Delibera di Giunta Regionale n°345 del 10/06/2022, a conclusione di un iter procedurale che ha avuto inizio il 18/10/2021, con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.*

*Gli aerogeneratori di progetto, il cui numero è stato ridotto di un’unità e che presentano un’altezza di 161 m, inferiore rispetto alle originarie previsioni, **sono in ogni caso visibili dal Castello di Monteserico**. Non si condivide l’asserzione secondo la quale “a differenza dei parchi esistenti quello a progetto non è situato sul profilo dei monti che si vedono dal Castello, poiché guardando in direzione del parco eolico in esame la visuale termina sulle Murge, che sono più alte delle colline sulle quali si trovano gli aerogeneratori a progetto” (cfr. elaborato SNP 2.21\_B Analisi visiva e fotosimulazioni), in quanto le 8 turbine della variante progettuale sono tutte ben visibili dal bene monumentale, anche se non occupano il centro ideale del campo visivo. Preme ricordare che l’impianto si inserisce in una porzione di territorio appartenente all’unità di paesaggio “Fossa Bradanica”, nell’ambito di paesaggio “Alta Murgia”, che, incastonato nella propaggine meridionale della storica regione della Daunia, costituisce un’unità di paesaggio senza interruzione di continuità e con forte identità anche culturale con i limitrofi territori pugliesi dei comuni di Spinazzola e Poggiorsini, con cui Genzano confina.*

*Per quanto concerne le opere di connessione, **permane l’interferenza con la rete dei tratturi ricadenti nella Regione Basilicata: il nuovo percorso del caviodotto non ricalca più segmenti del Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa e del Tratturo Comunale di Palazzo-Irsina, ma segue per circa 2,8 Km il Tratturo comunale Spinazzola-Irsina.***

*Si precisa, a tal proposito, che i tratturi sono stati dichiarati di interesse con D.M. 22/12/1983 ai sensi degli artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004 e, dunque, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela previste per il patrimonio culturale (Capo II, sezione I del Capo III e sezione I del Capo IV del D.Lgs 42/2004). La circostanza che ancora oggi il tratturo in questione rappresenti un asse di percorrenza, rientrando nel sistema stradale del territorio, non costituisce in alcun modo una derubricazione del vincolo che, pertanto, è da considerarsi pienamente*



vigente. Il posizionamento del cavidotto al di sotto del sedime dell'antico tracciato viario, che verrebbe intaccato per una lunghezza di circa 2,8 km, risulta incompatibile con le esigenze”;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 1684-P del 13/02/2024, acquisita dalla scrivente Soprintendenza Speciale con prot. n.5286-A del 14/02/2024, esaminata la documentazione integrativa predisposta dal proponente e pubblicata sul portale web Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di competenza, in cui ha evidenziato di aver sviluppato le proprie valutazioni “secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010);*
- *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012);*
- *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio (D.D. n. 162 del 06.06.2014);*
- *Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del PPTR che interessano l'area (ambito - Alta Murgia, figura territoriale La fossa Bradanica);*
- *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e Parte Seconda e Parte Terza del Dlgs n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici.*

**CONSIDERATO** che l'impianto eolico in oggetto denominato "Parco eolico Spinazzola" è composto da 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 33,6 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Spinazzola (BT) e relative infrastrutture di connessione da ubicare nei comuni di Banzi e Genzano di Lucania (PZ).

Rispetto al progetto precedentemente presentato dallo stesso proponente in data 1 Giugno 2018, **sono state apportate le seguenti varianti progettuali:**

- Eliminazione della turbina AG09, riducendo il numero di aerogeneratori da 9 a 8 unità ed incrementando la potenza unitaria delle restanti turbine da 3,6 a 4,2 MW portando così la potenza complessiva da 32,4 a 33,6 MW;
- Abbassamento dell'altezza massima delle restanti turbine di 20 m, passando dagli attuali 181 m a 161 m, adottando la scelta di portare l'altezza del mozzo dei singoli generatori ad una quota di 92,0 m, restando invariata l'ampiezza delle pale e il relativo diametro.
- Modificazione del tracciato dell'elettrodotta interrato per non interferire con la rete dei Tratturi;

**CONSIDERATO** che le fondazioni saranno di tipo indiretto, costituite da plinti troncoconici di base, ancorati a n. 10 pali  $\phi$ 1200 mm e lunghezza 37 m., in cui viene generalmente annegata la virola di fondazione della torre in acciaio, e

10



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

che sarà, in prima approssimazione, considerata una fondazione del diametro di 20 m, altezza variabile da circa 1,85 m a circa 3,50 (in corrispondenza dell'attacco virola – torre in acciaio);

**CONSIDERATO** che l'impianto prevede la realizzazione della viabilità per l'accesso agli aerogeneratori e l'adeguamento di alcune strade esistenti;

**CONSIDERATO** che nel suddetto parere endoprocedimentale la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia ha inoltre evidenziato che:

- l'impianto di progetto si colloca nel paesaggio rurale della Fossa Bradanica dell'Alta Murgia, territorio lievemente ondulato scavato dal Bradano e dai suoi affluenti, caratterizzato da un paesaggio fortemente omogeneo di dolci colline con suoli alluvionali profondi e argillosi. Tale area rappresenta una fascia larga circa 4 km sita a protezione della ZPS "Alta Murgia". Essa risulta coltivata estensivamente a seminativi, ma con ampia presenza di pascoli e lembi boschivi;
- l'impianto proposto si colloca in un'area caratterizzata dalla presenza nelle immediate vicinanze di importanti fulcri visivi antropici come la città di Poggiorsini, i resti del Castello del Garagnone in agro di Spinazzola e gli innumerevoli segni della cultura materiale diffusi nel paesaggio, in particolare masserie e *jazzi* posti sul costone murgiano;
- le ampie distese intensamente coltivate a seminativo durante l'inverno e la primavera assumono l'aspetto di dolci ondulazioni verdeggianti, che si ingialliscono a maggio e, dopo la mietitura, si trasformano in lande desolate e spaccate dal sole. Al loro interno sono distinguibili, piccoli lembi boscosi che si sviluppano nelle forre più inaccessibili o sulle colline con maggiori pendenze, a testimoniare il passato boscoso di queste aree. Il bosco Difesa Grande che si estende su una collina nel territorio di Gravina rappresenta una traccia di questo antico splendore;
- detto paesaggio è apprezzabile percorrendo la S.P. 97 che, partendo da Minervino, lambisce i comuni di Spinazzola, Poggiorsini per giungere Gravina e la S.P. 27 che da Gravina volge verso Castellaneta, si riguarda sulla sinistra il costone murgiano, elemento visivo persistente per chi attraversa la Fossa Bradanica, caratterizzato da profondi valloni, steppa erbacea con roccia affiorante e un suggestivo e complesso sistema rupicolo;
- gli interventi di progetto ricadono in zona agricola E1 del PRG del Comune di Spinazzola.

**CONSIDERATO** che per quel che concerne il Quadro di Riferimento Programmatico del PPTR della Regione Puglia, tutti gli aerogeneratori e il tratto pugliese del cavidotto ricadono **nell'Ambito 6 /Alta Murgia**, il cui territorio occupa la porzione Nord-Occidentale del vasto altopiano delle Murge che si estende, da nord-ovest a sud-est, dalla valle dell'Ofanto sino all'insellatura di Gioia del Colle e, da ovest a est, tra la Fossa Bradanica e le depressioni vallive che degradano verso la costa adriatica. Caratterizzato da una struttura a gradinata con culmine lungo un asse disposto parallelamente alla linea di costa, il paesaggio rurale dell'Alta Murgia si presenta saturo di una infinità di segni naturali




e antropici che sanciscono un equilibrio secolare tra l'ambiente, la pastorizia e l'agricoltura che hanno dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse le cui tracce sono rilevabili negli estesi reticoli di muri a secco, cisterne e neviere, trulli, ma soprattutto nelle innumerevoli masserie da campo e masserie per pecore, i cosiddetti *jazzi*, che sorgono lungo gli antichi tratturi della transumanza;

**CONSIDERATO** che la **figura territoriale** che interessa le aree di progetto è quella del “**La fossa Bradanica**”, che restituisce un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale. La figura è caratterizzata da un territorio lievemente ondulato, solcato dal Bradano e dai suoi affluenti; è un paesaggio fortemente omogeneo di dolci colline con suoli alluvionali profondi e argillosi, cui si aggiungono altre formazioni rocciose di origine plio-pleistocenica (circa un milione di anni fa) di natura calcareo-arenacea (tuffi). Il limite della figura (da nord verso est) è costituito dal confine regionale, quasi parallelamente a questo, da sud ad ovest il costone murgiano: ai piedi di questa decisa quinta si sviluppa la viabilità principale (coincidente per un lungo tratto con la vecchia via Appia e con il tratturo Melfi-Castellaneta) e la ferrovia, che circumnavigano l'altopiano da Canosa a Gioia del Colle e collegano i centri di Spinazzola, Minervino e Altamura, posti a corona sui margini esterni del tavolato calcareo. Lungo questa direttrice storica nord-sud si struttura e ricorre un sistema bipolare formato dalla grande masseria da campo collocata nella Fossa Bradanica e il corrispettivo *jazzo* posto sulle pendici del costone murgiano;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR della Regione Puglia, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, e che l'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che “Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, **oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito**”.

**CONSIDERATO** che, con riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale (Sez. C2 – scheda d'ambito), ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR della Regione Puglia “Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile”;

**CONSIDERATO** che per il territorio della regione **Puglia**, all'interno dell'area buffer il cui raggio è 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore e quindi, nel caso in esame, un raggio di 8,05 km, entro cui valutare l'interferenza del progettato impianto eolico con i beni appartenenti al patrimonio culturale, **così come definito al punto b) paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010**, sono presenti **beni culturali, beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici individuati PPTR**:



L'impianto eolico ID 4119. Elaborazione su base GIS con rappresentazione di vincoli e buffer di 3000m ex art.20 del D.Lgs 199/2021, come da ultimo modificato con DL 13/2023. L'analisi è svolta considerando un areale (buffer) il cui raggio è 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore e quindi, nel caso in esame, da un raggio di 8,05 km entro cui valutare l'interferenza del progettato impianto eolico con i beni appartenenti al patrimonio culturale, così come definito al punto b) paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010 (fonte: SS-PNRR).

### Beni culturali

**Regio Tratturo Melfi Castellaneta** n. 21, che corre a nord dell'area interessata dal posizionamento degli 8 aerogeneratori, posti a distanze variabili comprese tra i 1750m di AG1) e i 3350m di AG5, l'unico aerogeneratore esterno alla fascia di 3000m dal tracciato del tratturo;

### Beni paesaggistici

#### **D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1**

- **lett c) Torrente Basentello o Fosso Zecchino** (ID PPTR Puglia\_BA0001) - tutelato *ex lege* come fiume: gli aerogeneratori sono dislocati a distanze comprese tra i 1100m (AG1) e i 3100m (AG8) dal suo argine nord, il corso affiancato, per circa 500m dal cavidotto;
- **Torrente Roviniero** (ID PPTR Puglia\_BA0003), l'aerogeneratore AG8 dista ca 1200m dal suo corso;
- **Vallone Lometta** (ID PPTR Puglia BA0035) e **Vallone Cristo Vecchio o dei Gamberi** (ID PPTR Puglia BA0036), l'aerogeneratore più prossimo, AG1, è a circa 2450m;
- **Fosso Lompiso** (ID PPTR BA0002), AG8 dista 3600m;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- **Fosso Spada** (BP142c 554, aerogeneratore più prossimo AG8 a 550m;
- **lett.f) Parchi e riserve**, sono presenti nel raggio dei 8km dagli aerogeneratori di progetto: il Fiume Ofanto (a circa 8km da AG1), il Parco nazionale dell'Alta Murgia (a circa 7,5km da AG8);
- **lett g)** si segnala la presenza di circa n. 51 aree boscate raggio dei 8 km dagli aerogeneratori di progetto, di cui la più vicina dista circa 700 m da AG3;
- **lett h) Zone gravate da usi civici**, sono presenti numerose zone gravate da usi civici ricadenti nei comuni di Spinazzola, di cui la più vicina dista circa 2,1km da AG1;
- **lett. m) Zone di interesse archeologico**, sono presenti nel raggio dei 8km dagli aerogeneratori di progetto: Le Grottelline (a circa 6km da AG1), Cerentino (a circa 7,3 km da AG3);

#### PPTR - Componenti geomorfologiche

- **UCP – Versanti**, sono presenti n. 42 aree classificate come versanti, la più vicina all’impianto si trova a ridosso dell’AG6;
- **UCP-Grotte (100m)**, è presente *Grave della Condotta* (a circa 7,2 km da AG8);
- **UCP-Geositi (100m)**, sono presenti n. 2 geositi. Si segnalano, in particolare, *Murgetta rossa (cave di bauxite)* e *Cave delle Grottelline* (a circa 5,7km da AG8
- **UCP-Lama**, è presente *Lama Loc. Grottelline* (a circa 5,1 km da AG8);
- **UCP-Inghiottitoi**, è presente *Grave della Condotta* (a circa 7,2 km da AG8).

#### PPTR - Componenti idrologiche

- **UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)**, sono presenti i seguenti: V.ne Impiso (a circa 3,5km da AG8), V. Turcitano e V. Gadone (a circa 2,5 km da AG2, Valle dei Buffoni, Canale la Santissima, V. Giro di Nibbio e V. Ciotola, V.ne loc Acquatetta, Valle dei Gamberi, V. Battaglino;
- **UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico**, sono presenti n. 10 aree raggio dei 8 km dagli aerogeneratori di progetto, tra cui 2 aree interferiscono con gli aerogeneratori AG3, AG6, AG7, AG8;
- **UCP – Sorgenti (25 m)**, sono presenti n. 2 sorgenti raggio dei 8km dagli aerogeneratori di progetto. La più vicina, denominata Fontana Rolla, a circa 3km da AG2.

#### PPTR - Componenti botanico-vegetazionali

- **UCP-Aree di rispetto dei boschi (100m-50m-20m)**, si segnalano le aree di rispetto relative alle aree boscate prima menzionate;
- **UCP-Aree umide**, si segnala la presenza di un’area umida nel raggio dei 8 km dagli aerogeneratori di progetto, che trova a circa 7,1km da AG1;
- **UCP-Prati e pascoli naturali**, si segnala la presenza di circa n. 22 aree destinate a prati e pascoli raggio dei 8 km dagli aerogeneratori di progetto. La più vicina si trova a circa 4,3 km da AG8;
- **UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale**, si segnala la presenza di circa n. 67 formazioni arbustive nel raggio dei 8 km dagli aerogeneratori di progetto, di cui la più vicina dista circa 400 m da AG3.

#### PPTR - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- **UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)**, relative ai BP - Parchi e riserve sopra menzionati;
- **UCP – Siti di rilevanza naturalistica**, si segnalano: Murgia Alta (a circa 4,8 km dal AG3) e Valloni di Spinazzola (a circa 2 km dal AG1).

#### **PPTR - Componenti culturali e insediative**

- **UCP – Città consolidata**, Spinazzola (a circa 3,6km da AG2);
- **UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa: segnalazioni architettoniche e archeologiche**, in particolare si segnalano le più vicine all'impianto di progetto: Jazzo a 2,5km da AG1, Grotte Del Forno\_Grottellini 3,8km da AG8, Masseria Tegola Rossa a 5km da AG8, Masseria Cerentino, Jazzo Zona Acquatetta, Masseria La Murgetta, Masseria Massaro, Masseria Trimaglio, Masseria Paredano, Masseria Calderone, Jazzo Senarico, Masseria Sacromonte, Masseria Di Vietri, Jazzo, Masseria D'innella, Casale Grottelline, Masseria\_Salomone, Masseria Simone, Masseria Grottellini, Madonna Del Bosco;
- **UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: aree appartenenti alla rete dei tratturi, aree a rischio archeologico**, nel suddetto buffer risulta presente la seguente area: Casalvecchio-Zona Santissima (a circa 4,8km da AG1);
- **UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)**, si segnalano in particolare le aree di rispetto relativa alle componenti sopra menzionate.

#### **PPTR - Componenti dei valori percettivi**

- **UCP – Strade a valenza paesaggistica**, sono presenti nel raggio dei 8,05km dagli aerogeneratori di progetto: tratto della SP 230 in corrispondenza del Regio Tratturo Melfi Castellaneta (distante circa 2250m dall'aerogeneratore più prossimo AG3), e SP 138, che si innesta sulla SP 230 a circa 5950 metri da AG8.
- **UCP – Luoghi panoramici**, si segnalano i punti panoramici: Belvedere Spinazzola a circa 3,7km da AG2; ruderi del Castello del Garagnone a circa 11 km dall'AG più prossimo;

**CONSIDERATO** che per il territorio della regione **Basilicata** si segnala la seguente situazione vincolistica per l'area oggetto di intervento.

#### **Beni paesaggistici:**

**D.Lgs 42/04, art. 136**, dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- **Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania** (BP136\_032), tutelato con D.G.R. n°202200345 del 10/06/2022: parte del cavidotto e la nuova stazione utente ricadono all'interno del perimetro dell'area tutelata;

**D.Lgs. 42/04, 142 comma 1**

lett c)

- **Torrente Basentello o Fosso Zecchino** (BP142c\_549) - tutelato *ex lege* come fiume, il corso d'acqua è affiancato, per circa 500m, e attraversato in un punto dal cavidotto di connessione alla SSE;
- **Vallone Garbitello o Vincerana** (BP142c\_553);
- **Vallone Marascione o Fosso Grotte di Cassano** inf. N. 549 (BP142c\_552);
- **Fosso Spada** (BP142c\_554), attraversato in un punto dal cavidotto di connessione.



lett g)

- **Formazioni igrofile** (BP142g\_008) in territorio di Banzi e Genzano di Lucania.

lett m) *“le zone di interesse archeologico”*

- **Cervarezza** (BP142m\_006) - tutelata con D.M. 10.03.1977.
- **Via Appia** (BP142m\_143 - Proposte PPR), la SSE ricade nell'area tutelata, così' come il cavidotto, che percorre la linea della Via Appia, qui coincidente con il Tratturo comunale Palazzo (San Gervasio) – Irsina per circa 150m;
- **Ager Bantinus** (BP142m\_159 – Proposte PPR), lungo il cui confine settentrionale, corrispondente con il corso del Basentello, corre il cavidotto per circa 500m;

### **Beni culturali**

**-Beni architettonici-** Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- **Antico Castello di Monteserico** (BCM\_113d e 113i) - 14/06/1960, posto su un'altura a circa 580 m s.l.m. affaccia sull'intera Valle del Bradano, con ampia visibilità verso le aree di intervento, compreso entro il buffer di 3000m dalle aree di impianto;
- **Stazione Ferroviaria di Palazzo S. Gervasio** (BCM\_507d) – D.S.R. n°28 del 14/03/2018;
- **Castello svevo di Palazzo S. Gervasio** (BCM\_285d) – D.M. del 07/02/1997;
- **Palazzo Camillo D'Errico** (BCM\_538d).

**- Beni Archeologici -** Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- **Cervarezza** (BCA\_006) - tutelata con D.M. 10.03.1977.
- **n°061-PZ Regio Tratturo Comunale Palazzo - Irsina** (BPT142m\_082), che in questo tratto coincide con il tracciato della via Appia, e che presenta interferenze dirette con il cavidotto, che lo percorre per circa 150m, e con la SSE;
- **n°144 – PZ Tratturo Comunale Spinazzola - Irsina** (BPT142m\_199), interferito dal cavidotto che lo percorre per circa 2,8 km;

**VISTA** la nota prot. n. 8630-I del 13/03/2024 con la quale il **Servizio II** della Direzione Generale ABAP, nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con il parere endoprocedimentale 1684-P del 13/02/2024, e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con il proprio parere endoprocedimentale prot. 5286-A del 14/02/2024, ha comunicato quanto di seguito riportato:

*“In riferimento all’oggetto e a riscontro della nota inviata da codesta Soprintendenza Speciale, esaminati la documentazione progettuale ed i pareri endoprocedimentali espressi dalle Soprintendenze competenti, si rappresenta quanto segue.*

*CONSIDERATO che il percorso del cavidotto in progetto segue per circa 2,8 km il Tratturo Spinazzola-Irsina, tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 22/12/1983, e che pertanto lo stesso risulta incompatibile con le esigenze di salvaguardia della stratigrafia archeologica;*

*CONSIDERATO che l'impianto di progetto è inserito integralmente nell'area del Castello di Monteserico;*

*CONSIDERATI gli impatti significativi, diretti e indiretti, che detto progetto avrebbe sulle testimonianze della stratificazione insediativa e sul patrimonio archeologico noto,*

*si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.*

*Il progetto in argomento resta, quindi, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, come sopra meglio precisato.*

**CONSIDERATO** che sette degli otto generatori **non ricadono in area idonea, perché sono inclusi nel buffer di 3000mt intorno al Regio Tratturo Melfi Castellaneta**, buffer definito ai sensi dell'art.20 c.8 lett. c-quater del D.Lgs 199/2021, come da ultimo modificato con con l'art. 47 co. 1 del DL 13/2023, convertito con Legge 41 del 21/04/2023.

**CONSIDERATO** che la SSE e un tratto pari a circa 150 del cavidotto non ricadono in area idonea, in quanto sono adiacenti al tratturo Palazzo (San Gervasio) - Irsina, che in questo tratto coincide con la via Appia antica;

**CONSIDERATO** di non poter evidentemente condividere quanto affermato dal proponente nell'elaborato "SPN 1.46 – Relazione proposta di variante", laddove alla pag. 8 si afferma che: *"Il nuovo percorso permette di non creare parallelismi con i tratturi esistenti; le uniche due interferenze riguarderanno l'attraversamento del Tratturello "Canosa Monteserico- Palmira" per collegare la turbina AG03 alla turbina AG04 e l'attraversamento del Tratturo "Marascione-Lamacolma" al fine di collegare la SSE di trasformazione con la Cabina Primaria TERNA denominata "Genzano"*, in quanto nella nuova proposta progettuale in analisi, oltre alle interferenze individuate dal proponente, **il tracciato del cavidotto ricalca per una lunghezza pari a circa 2,8 km quello del Tratturo Spinazzola-Irsina, tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 22/12/1983;**

**CONSIDERATO** che l'area presenta un notevole interesse da un punto di vista paesaggistico poiché è circondata da punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, da cui è possibile ammirare l'espressione dei valori paesaggistici e dei connotati territoriali più suggestivi dell'Alto Bradano, caratterizzato da colline dal profilo arrotondato, degradanti fino alle incisioni fluviali e suggestivamente intervallate da piccoli fossi, siepi, canali, filari di alberi, tratturi;


**CONSIDERATO** che l'area su cui si prevede di posizionare gli 8 aerogeneratori **risulta ampiamente visibile dal Castello di Monteserico, bene riconosciuto di interesse culturale con D.M. 14/03/1960, e dall'ampio territorio**



**circostante, ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Codice, con Delibera di Giunta Regionale n°345 del 10/06/2022, a conclusione di un iter procedurale che ha avuto inizio il 18/10/2021, con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;**



*Veduta dal Castello di Monteserico, con le ampie aperture verso l'area su cui si prevede di collocare l'impianto eolico in progetto.*



*Restituzione di una veduta a volo d'uccello dal Castello di Monteserico verso nord ovest, con rappresentazione schematica di elementi verticali di altezza pari a 161m (in verde) in corrispondenza degli aerogeneratori. In rosso i tracciati dei Tratturi, in blu il cavidotto (elab- SS-PNRR).*

**CONSIDERATO** di non poter condividere quanto riportato alla pag. 14 dell'elaborato "SPN 1.46 – Relazione proposta di variante" in cui si afferma che *"le modifiche progettuali apportate limiteranno ulteriormente l'impatto visivo del parco eolico da questi due punti di osservazione poiché l'abbassamento di 20 m delle turbine e l'eliminazione di una macchina comporteranno una riduzione dell'estensione complessiva sia verticalmente che longitudinalmente"*, in relazione alle ampie aperture visive che caratterizzano questo contesto paesaggistico denominato "Collina e terrazzi del Bradano", caratterizzato da una sequenza di rilievi collinari a seminativo, prato e prato-pascolo che degradano verso la pianura pugliese e che, in quest'area, raggiungono un livello straordinario di integrità percettiva. Nelle fotosimulazioni riportate nella stessa relazione alle pagg. 12 e 13, in cui dovrebbe essere rappresentato un aerogeneratore più basso di 20 metri, la restituzione delle dimensioni della torre eolica, che scompare completamente alla vista, appare palesemente incongruente.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)




Figura 10 (primo progetto) e Figura 11 (progetto modificato), estratte dalle pagg. 12 e 13 dell'elaborato "SPN 1.46 – Relazione proposta di variante" in cui si rappresenta il confronto tra le due proposte progettuali, nel caso specifico in una veduta dal Punto S52 –SP7. Nella seconda immagine, in cui è stato sovrapposto lo schema dimensionale riportato a pag. 6 della stessa relazione, con il confronto tra l'aerogeneratore del primo progetto e quello proposto in variante, dovrebbe essere rappresentato un aerogeneratore più basso di 20 metri (161m a fronte di 181m del progetto originario) ma **la restituzione delle dimensioni della torre eolica, che scompare completamente alla vista, appare palesemente incongruente.**

**CONSIDERATO** che l'impatto visivo prodotto dagli aerogeneratori di progetto comporterebbe una forte alterazione dei valori paesaggistici e delle visuali panoramiche percepibili in particolare dal costone murgiano, nel *Parco Nazionale dell'Alta Murgia*, dove il PPTR Puglia individua anche quattro *UCP-Luoghi panoramici* (tra cui i ruderi del Castello del Garagnone), da cui la visibilità dell'impianto sarebbe pressoché totale;

**CONSIDERATO** che inoltre all'interno dell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricadono i tratti delle *SP 230* e *SP 138* individuate dal PPTR come *strade a valenza paesaggistica* che, come tali, costituiscono significativi percorsi per la fruizione pubblica e lenta dei paesaggi da esse godibili (il tratto della SP230, in particolare, coincide con il tratto del *Regio Tratturo Melfi Castellaneta*); trovandosi in prossimità degli aerogeneratori (gli elementi più vicino a circa 2,2 km da AG3) la loro valenza paesaggistica verrebbe fortemente compromessa;


**CONSIDERATO** che, con riferimento alla definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, il D.M. 10/09/2010, Allegato 4, *Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul Territorio*, al punto 3. *Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio*, 3.1. *Analisi dell'inserimento nel paesaggio*, descrive le modalità di analisi dell'interferenza visiva al punto a): “definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, **cioé della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile**. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto”, richiamando al successivo al punto b) il tema della “ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore”. Dalla letteratura scientifica si desume che il bacino visivo potenziale (buffer) di un impianto eolico è individuato con raggio di almeno 20 km dagli aerogeneratori dell'impianto proposto;



Elaborazione GIS, con il buffer corrispondente al **potenziale areale di impatto visivo**, che dalla letteratura scientifica si desume pari ad almeno 20 km (D.M. 10/09/2010, All.4, 3.1, **punto a**) e buffer per la ricognizione km (D.M. 10/09/2010, All.4, 3.1, **punto b**)



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



(elab. SS-PNRR)

Zone di influenza visiva di un impianto eolico, distanze da considerare. (elab. S.Guarini, Politecnico di Torino, tratta da "University of Newcastle (2002) Visual Assessment of Windfarms Best Practice, Scottish Natural Heritage Commissioned Report".

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia con la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162 - **Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio**, pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26.06.2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

**CONSIDERATO** che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014].


**CONSIDERATO** che per la valutazione degli impatti cumulativi gli impianti, come indicato al punto 2 della suddetta Determinazione, "vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione. Con riferimento a queste ultime, occorre tener presente che (...) le cabine primarie di trasformazione AT/MT e le stazioni di trasformazione AAT/AT, non essendo peraltro incluse nei piani di sviluppo della RTN in quanto opere di connessione solidali all'impianto, rappresentano un crescente fattore di consumo del suolo, impatto visivo (...). Dette tipologie di opere di connessione, pertanto, devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi."

**CONSIDERATO** che il carico degli impatti cumulativi analizzati e computati secondo i criteri metodologici delineati nella sopra citata Determinazione della Regione Puglia, in considerazione degli impianti già esistenti, autorizzati o con

procedure in fase di istruttoria VIA in corso presenti nell'AVIC (aree vaste ai fini degli impatti visivi e degli impatti cumulativi) da considerare, individuata con raggio di almeno 20 km dall'impianto proposto e delle cabine e stazioni di trasformazione, **risulta insostenibile** con riguardo:

al **Tema I: impatto visivo cumulativo**, per *“il cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell'impianto oggetto di valutazione con gli altri impianti del dominio”*, e per *“l'effetto cumulativo sequenziale derivante dalla percezione dell'impianto proposto assieme ad altri impianti in sequenza temporale dinamica”*, è opportuno considerare che dal Castello di Monteserico sono già percepibili diversi impianti eolici, tra cui gli impianti “Banzi” e “Genzano”, situati nei rispettivi comuni di denominazione; la realizzazione dell'impianto in progetto contribuirebbe ad incrementare ulteriormente l'indice di visione azimutale, che esprime il livello di occupazione del campo visivo orizzontale in cui il cumulo di gruppi di aerogeneratori esistenti e di progetto si considerano continui, e dunque concorrenti alla definizione dell'ampiezza del campo visivo occupato dagli aerogeneratori;

al **Tema II: impatto su patrimonio culturale e identitario**, in quanto *“il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi interferisce con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, interpretazione identitaria e statutaria)”*;



Veduta dell'area dell'impianto da nord-ovest verso sud-est, da Spinazzola verso il territorio della Regione Basilicata, con il Castello di Monteserico, posto su una altura isolata con visuali aperte sul paesaggio circostante, a 550m s.l.m., e con rappresentazione schematica di elementi verticali di altezza pari a 161m (in verde) in corrispondenza degli aerogeneratori. (elab. SS-PNRR).

**CONSIDERATO** che la pianificazione energetica regionale della Puglia persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali;

**CONSIDERATO** che, con riferimento agli Obiettivi di qualità e alla normativa d'uso previsti dal **PPTR Puglia di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito, allegato 5.6 Ambito Paesaggistico "Alta Murgia", Figura territoriale 6.2 "La fossa bradanica"**, si rileva che *"L'ambito delle murge alte è costituito, dal punto di vista geologico, da un'ossatura calcareo-dolomitica radicata, spesso alcune migliaia di metri, coperta a luoghi da sedimenti relativamente recenti di natura calcarenitica, sabbiosa o detritico-alluvionale. Morfologicamente delineano una struttura a gradinata, avente culmine lungo un'asse diretto parallelamente alla linea di costa, e degradante in modo rapido ad ovest verso la depressione del Fiume Bradano, e più debolmente verso est, fino a raccordarsi mediante una successione di spianate e gradini al mare adriatico. L'idrografia superficiale è di tipo essenzialmente episodico, con corsi d'acqua privi di deflussi se non in occasione di eventi meteorici molto intensi. La morfologia di questi corsi d'acqua (le lame ne sono un caratteristico esempio), è quella tipica dei solchi erosivi fluvio-carsici, ora più approfonditi nel substrato calcareo, ora più dolcemente raccordati alle aree di interfluvio, che si connotano di versanti con roccia affiorante e fondo piatto, spesso coperto da detriti fini alluvionali (terre rosse).*

*Le tipologie idrogeomorfologiche che caratterizzano l'ambito sono essenzialmente quelle dovute ai processi di modellamento fluviale e carsico, e in subordine a quelle di versante. Tra le prime sono da annoverare le doline, tipiche forme depresse originate dalla dissoluzione carsica delle rocce calcaree affioranti, tali da arricchire il pur blando assetto territoriale con locali articolazioni morfologiche, spesso ricche di ulteriori particolarità naturali, ecosistemiche e paesaggistiche (flora e fauna rara, ipogei, esposizione di strutture geologiche, tracce di insediamenti storici, esempi di opere di ingegneria idraulica, ecc)."*

**La scarsità di infrastrutturazione sia a servizio della produzione agricola sia a servizio della mobilità ha permesso la conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo.**

Per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.6 Ambito "Alta Murgia").

Rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per *"riqualificare e restaurare i paesaggi della Riforma Agraria, in particolare elevando la riconoscibilità dei paesaggi frutto delle quotizzazioni sull'altopiano murgiano e immediatamente a nord di esso, valorizzando il rapporto delle stesse con le aree agricole contermini», per "tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali dell'Alta Murgia nei contesti di valore agro-ambientale".*

Nella Sezione B 2.2.B Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale, si rileva quanto segue.

*“L’invariante rappresentata dalla distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione dell’insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema “a ventaglio” dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall’attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l’alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER.”.*

Nella sezione B 2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (L’altopiano Murgiano), si precisa lo “Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)”, tra i quali sono citati:

*- trasformazioni territoriali quali: cave (cave di bauxite), dighe, impianti tecnologici, in particolare eolico e fotovoltaico;*

In tal senso, nella stessa sezione sono riportate le strategie per la “riproducibilità delle invarianti strutturali” le quali sono:

*- Dalla salvaguardia dell’integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell’attraversamento dell’ambito e dei territori contermini.*

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA. L’art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che **“Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell’accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito”.**

Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia eolica, con le dimensioni e l’articolazione territoriale simile a quello in valutazione, è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, stanti anche le rilevanti dimensioni dell’impianto.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR Puglia *“Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile”*, e in particolare nell’elaborato **4.4.1 parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile**, si rileva che il PPTR favorisce **la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;**

**CONSIDERATO** che nell’ambito delle azioni coerenti con il quadro strategico del PPTR Puglia assume particolare rilevanza l’attuazione dell’obiettivo 8: Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi, cui la rete tratturale può contribuire significativamente. Infatti, tra i progetti indicati dal PPTR per il conseguimento dell’obiettivo, compaiono:



- misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi), dai quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici;
- progetti di vie verdi e percorsi ciclabili che costituiscano le dorsali di una rete integrata della mobilità dolce in relazione alla fruibilità dei paesaggi, valorizzando i percorsi ciclopedonali regionali esistenti e di progetto; i sentieri, la viabilità minore e dei tratturi esistenti;
- progettare la riqualificazione e il riuso di una rete tratturale regionale;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

**VISTO** il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;**

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali;

**CONSIDERATO** che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine *di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di **conservazione delle risorse naturali e culturali** nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;*

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio** e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata *Convenzione europea del paesaggio;*

**CONSIDERATO** quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR Puglia contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR Puglia sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli*

*obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato;*

**RITENUTO** di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalle competenti Soprintendenze ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e della Basilicata con i suddetti pareri endoprocedimentali, in cui il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio;

**CONSIDERATO** che il PPTR Puglia vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi *“che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati”* (art.89 delle NTA del PPTR);

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR Puglia, in particolare in riferimento agli Ambiti paesaggistici interferiti dall'impianto;

**CONSIDERATO** che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

**RITENUTO** necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *“...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica”* (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017);

**RITENUTO** utile richiamare la *“filosofia”* del PPTR Puglia che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale;*

**RITENUTO** utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e



misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *«la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”;

**CONSIDERATO** che il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce *“una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni”* (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;

**CONSIDERATO** che nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

- la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;
- in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;

**CONSIDERATO** che, con particolare riferimento ai **“paesaggi rurali storici”**, l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;

**CONSIDERATO e VALUTATO**, inoltre, che dal **“Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”**,

elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità**: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

**CONSIDERATO** che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

**CONSIDERATO** che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;



- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

**CONSIDERATO** inoltre che il recente Rapporto 37-2023 sul Consumo di suolo di SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali) a pagg. 233 e 234, si esprime tra l'altro in questi termini a proposito degli impianti fotovoltaici in Italia: “...**Ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal PNIEC al 2030.**”;

**RILEVATO** che tale concetto è perfettamente coerente con la linea sostenuta dagli Uffici del Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni, sulla necessità di privilegiare localizzazioni che non vadano nella direzione di ulteriore consumo di suolo agricolo, soprattutto in quei territori dove gli impianti da fonti rinnovabili sono maggiormente concentrati;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004 che così recita:

*2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.*

**CONSIDERATO** che l'utilizzazione a sede di cavidotto per linea elettrica per circa 150m del **Regio Tratturo Comunale Palazzo - Irsina** (BPT142m\_082), che in questo tratto coincide con il tracciato della via Appia, e del **Tratturo Comunale Spinazzola – Irsina**, interferito dal cavidotto per circa 2,8 km, entrambi beni culturali sottoposti a tutela in forza del DM del 23 dicembre 1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale dei beni stessi e potrebbe comportare interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;

**RITENUTO** quindi che il progetto in questione non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di tali beni culturali e non sia compatibile con la tutela archeologica, né con la tutela del paesaggio, per tutte le motivazioni sopra espresse;

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione presentata;

**TENUTO CONTO** della variante progettuale proposta dalla società RC Wind S.r.l. (riduzione del numero e dell'altezza massima degli aerogeneratori che compongono il parco eolico e modifica del tracciato del cavidotto di interconnessione);


**RITENUTO** di condividere i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata per le motivazioni di contenuto, e il contributo del Servizio II della Direzione Generale ABAP per gli aspetti di rispettiva competenza;

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera *b*) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241;

### **QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE NEGATIVO**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla **Società RC Wind S.r.l.** per la realizzazione di un impianto eolico denominato "**Spinazzola**", **composto da 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 33,6 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Spinazzola (BT) e relative infrastrutture di connessione da ubicare nei comuni di Banzi e Genzano di Lucania (PZ).**

**Tanto si comunica all'Autorità competente ai fini dell'applicazione per la procedura in questione delle disposizioni del sopra richiamato art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004.**



*Il Responsabile del Procedimento*  
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri  
(tel. 06/6723.4831 – [francesco.eleuteri@cultura.gov.it](mailto:francesco.eleuteri@cultura.gov.it))

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

dott. Massimo CASTALDI



massimo castaldi  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
19.04.2024 10:26:16  
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato  
digitalmente da  
**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della  
cultura  
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)